

Delibera:

1. Assegnazione di risorse per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata. Annualità 2025

1.1. Al fine di assicurare continuità alle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e alla luce dei fabbisogni finanziari rilevati dalla struttura di missione, è disposta l'assegnazione di un importo di 9.693.329,74 euro, da destinare, per l'annualità 2025, ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

1.2. L'assegnazione complessiva di 9.693.329,74 euro è ripartita come segue:

a) 7.186.550,40 euro, per il finanziamento, nell'annualità 2025, di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata a titolarità dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila (USRA), dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere (USRC) e della Regione Abruzzo. Agli esiti di un'apposita istruttoria tecnica, la struttura di missione provvede al successivo riparto dell'importo complessivo tra amministrazioni beneficiarie operanti sul territorio;

b) 2.000.000,00 euro, per il finanziamento, nell'annualità 2025, degli oneri per il personale in servizio presso USRA e USRC, quale tetto massimo di spesa riconosciuto dall'art. 46-*quinqüies* del decreto-legge n. 50 del 2017. L'esatto ammontare delle risorse da trasferire per l'anno 2025 a ciascun ufficio speciale sarà quantificato sulla base degli effettivi bisogni che saranno comunicati alla struttura di missione;

c) 506.779,34 euro per il finanziamento, per l'annualità 2025, delle spese connesse alla gestione e al funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione, di cui:

250.000 euro in favore dell'Ufficio speciale della città di L'Aquila;

256.779,34 euro in favore dell'Ufficio speciale dei comuni del cratere.

2. Copertura finanziaria

2.1. La copertura finanziaria dell'assegnazione disposta dalla presente delibera è articolata come segue:

per un importo di 9.082.452,42 euro a valere sui rifinanziamenti disposti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2024, n. 77, annualità 2022;

per un importo di 610.877,32 euro a valere sugli importi residui accertati nell'ambito dell'assegnazione disposta dal CIPESS con delibera n. 12 del 2024.

3. Norme finali

3.1. La struttura di missione presenterà al CIPESS, entro il 30 settembre 2025, una rendicontazione delle risorse spese annualmente per assistenza tecnica, con l'indicazione delle economie risultanti, al fine della determinazione del reale fabbisogno annuo per il 2025. La rendicontazione evidenzierà, altresì, attraverso idoneo

indicatore, l'efficacia della spesa per assistenza tecnica in termini di velocizzazione del processo di ricostruzione e di andamento della spesa correlata. Qualora, all'esito di detta ricognizione, sia rilevato che le risorse assegnate con la presente delibera siano superiori rispetto al fabbisogno effettivo, la parte eccedente già assegnata dovrà essere finalizzata con apposita delibera di questo Comitato al processo di ricostruzione.

3.2. Il trasferimento delle risorse relative al 2025 resta, comunque, subordinato al completo utilizzo delle risorse già trasferite nelle precedenti annualità.

3.3. La struttura di missione presenterà al CIPESS, entro il 31 dicembre 2025, una rendicontazione delle spese per il trattamento accessorio del personale relative alle annualità di competenza 2018-2023. Per le annualità successive al 2023 il termine massimo per la rendicontazione delle suddette spese è fissato in due anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle relative delibere di assegnazione delle risorse a copertura delle medesime spese. Le somme assegnate e non trasferite all'esito delle suddette rendicontazioni saranno definanziare.

3.4. Per tutto quanto non specificamente indicato nella presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera di questo Comitato 10 agosto 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1191

25A04266

DELIBERA 25 giugno 2025.

Programma statistico nazionale 2023-2025. Aggiornamento 2024-2025 (articolo 13, comma 3, decreto legislativo n. 322/1989). (Delibera n. 29/2025).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 25 GIUGNO 2025

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative al Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e



proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-bis, inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati» dall'Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni, e in particolare, l'art. 5, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto l'art. 117 della Costituzione secondo cui «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: *Omissis r*) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; *Omissis*»;

Visto in particolare l'art. 24 della predetta legge n. 400 del 1988, recante «Delega per la riforma degli enti pubblici di informazione statistica»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale, di seguito SISTAN, e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, di seguito ISTAT, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», e in particolare:

l'art. 7, comma 1, secondo cui, tra l'altro, «è fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, individuate ai sensi dell'art. 13»;

l'art. 13, commi 2, 3 e 4 che prevedono che il Programma statistico nazionale, di seguito PSN, ha durata triennale e viene tenuto aggiornato annualmente, che il PSN prevede modalità di raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti a livello regionale, è predisposto dall'ISTAT, è sottoposto al parere della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12, di seguito COGIS, ed è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,

previa deliberazione di questo Comitato, e che i relativi aggiornamenti sono predisposti e approvati con la stessa procedura;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e, in particolare, l'allegato A.3;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'art. 1, comma 237 in tema di concorso alle spese per i censimenti; nonché il comma 231 in tema di tempistica di approvazione del PSN e aggiornamenti annuali;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» ed in particolare la sezione Stati di previsione, tabella n. 2, Ministero dell'economia e delle finanze, unità di voto 22.3, Missione Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni, Azione Sistema statistico nazionale (SISTAN);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2024, di approvazione del Programma statistico nazionale e degli altri atti di programmazione della statistica ufficiale 2023-2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 268 del 15 novembre 2024 - Suppl. ordinario n. 39;

Vista la nota 19 marzo 2025, prot. ISTAT n. 0630861 acquisita con prot. DIPE 3265 del 19 marzo 2025, con cui il Presidente dell'ISTAT ha chiesto l'iscrizione



all'ordine del giorno di questo Comitato dell'approvazione del Programma statistico nazionale 2023-2025 - Aggiornamento 2024-2025, trasmettendo la relativa documentazione istruttoria;

Considerato che il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, di seguito COM-STAT, nella seduta del 28 giugno 2023, ha approvato il suddetto Programma, dando mandato all'ISTAT di procedere con aggiustamenti a seguito di eventuali osservazioni ricevute da parte dei soggetti deputati a fornire pareri sul PSN;

Considerato che la Conferenza unificata, di seguito CU, con parere 136/CU, si è pronunciata favorevolmente sul citato PSN, nella seduta del 21 settembre 2023, facendo proprio il «Parere sul Programma statistico nazionale triennio 2023-2025 - Aggiornamento 2024-2025» espresso in pari data dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome, dall'Associazione nazionale comuni d'Italia, nel seguito ANCI, e dall'Unione province d'Italia, nel seguito UPI, che ribadisce, tuttavia, l'esigenza di un intervento normativo, in quanto gli attuali tempi di formalizzazione creano un disallineamento tra la funzione «programmatoria» e quella «autorizzatoria» del PSN;

Considerato che la Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica (COGIS), ha espresso parere favorevole sul citato Programma statistico nazionale 2023-2025, Aggiornamento 2024-2025, nella seduta del 7 novembre 2023, concordando, per quanto riguarda l'iter di approvazione, con ISTAT sulla necessità di realizzare interventi per la sua semplificazione. A tal proposito, la COGIS osserva che «è altrettanto rilevante affinare la procedura di realizzazione delle linee di indirizzo del PSN che permetta di reagire velocemente alle crisi che negli ultimi anni si sono susseguite. Una programmazione triennale aggiornata annualmente potrebbe non essere adeguata per cogliere con la dovuta tempestività le eventuali richieste di informazioni che possano repentinamente derivare da circostanze imprevedibili. Vista la situazione attuale, sarebbe ipotizzabile che il Sistema statistico avesse la flessibilità di realizzare, se necessario, un "Addendum" al PSN, nel quale inserire i fabbisogni aggiuntivi di informazione che faciliterebbero la loro rilevazione»;

Considerato che nel suddetto parere della COGIS viene ribadita l'opportunità sia di «promuovere in tutte le sedi la cultura statistica incoraggiando l'uso dei dati come elemento per decidere essendo correttamente informati e per rafforzare la fiducia dei cittadini nei confronti delle statistiche ufficiali» sia di sviluppare «strategie per promuovere capillarmente l'uso di statistiche affidabili, mirate e fruibili per i diversi utenti e per gli utilizzi che riguardano la comunicazione sui media e l'informazione»;

Considerato che il Garante per la protezione dei dati personali, di seguito Garante, nella seduta del 27 febbraio 2025, con parere n. 91/2025, ha espresso parere favorevole sullo schema di Programma statistico nazionale 2023-2025 - Aggiornamento 2024-2025;

Considerato che il Garante nel prefato parere n. 91/2025 ribadisce che il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati è consentito solo se autorizzato

da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. In mancanza delle predette disposizioni, i trattamenti di tali dati e le relative garanzie sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante;

Considerato che nel prefato parere, il Garante segnala, come elemento di criticità per la produzione di statistica ufficiale in settori che richiedono il trattamento di dati giudiziari, la mancata adozione, allo stato, del richiamato decreto da parte del Ministero della giustizia;

Visto il rilievo con osservazione della Corte dei conti del 14 maggio 2024 in fase di registrazione della delibera CIPESS 29 febbraio 2024, n. 4, di approvazione del PSN 2023-2025, acquisito al prot. DIPE n. 4717 del 14 maggio 2024, successivamente inviato a ISTAT con nota DIPE n. 4798 del 15 maggio 2024, con cui la Corte si esprime sul PSN 2023-2025 evidenziando «che l'atto in parola è stato adottato a distanza di oltre un anno dall'inizio del periodo di programmazione» e segnalando «per il futuro, la necessità che sia definito tempestivamente il prescritto iter procedimentale sì da assicurare effettività alla natura pianificatoria del provvedimento di cui trattasi. Ciò anche al fine di garantire che i controlli di competenza di questo ufficio - in quanto afferenti alla fase c.d. integrativa dell'efficacia - siano svolti prima che l'atto produca i suoi effetti» ;

Considerato che dall'approvazione del PSN 2023-2025 - Aggiornamento 2024-2025 da parte del COM-STAT al suo invio al DIPE per l'iscrizione all'ordine del giorno del CIPESS sono trascorsi circa un anno e nove mesi di cui la maggior parte, pari a circa un anno e tre mesi sono trascorsi, dalla formulazione del parere della COGIS alla formulazione del parere del Garante, soprattutto per le interlocuzioni tra l'ISTAT ed il Garante;

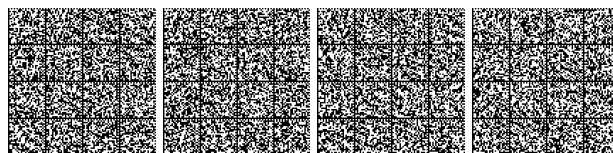
Considerata l'opportunità che l'ISTAT si attivi per rimuovere gli ostacoli al prolungarsi dei tempi necessari all'approvazione del PSN;

Considerata la necessità che l'ISTAT prosegua, ad ogni approvazione del PSN e suo successivo aggiornamento, ad analizzare i costi delle attività programmate, comprese quelle svolte dagli altri soggetti del SISTAN;

Considerato che il PSN 2023-2025 - Aggiornamento 2024-2025, prevede la realizzazione, nel 2024, di 820 lavori, di cui 329 di titolarità dell'ISTAT e 491 di altri enti del Sistan, così come evidenziato nel documento ISTAT «Stima dei costi previsti per il 2024»;

Considerato che le spese per l'attuazione del PSN 2023-2025 - Aggiornamento 2024-2025, comprensive degli importi previsti per i censimenti per l'anno 2024, il cui fabbisogno ammonta complessivamente a 41,81 milioni di euro, sono state stimate in 290,47 milioni di euro, di cui 275,09 milioni di euro per i soli lavori di competenza dell'ISTAT e circa 15,38 milioni di euro a carico degli altri soggetti del SISTAN;

Considerato che l'attuazione del PSN 2023-2025 - Aggiornamento 2024-2025, al netto dei lavori per censimenti, trova copertura anche nello stanziamen-



to previsto dalla citata legge n. 213 del 2023, Stati di previsione, tabella n. 2, Ministero dell'economia e delle finanze, unità di voto 22.3, Missione Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni, Azione Sistema statistico nazionale (SISTAN), pari a 213,28 milioni di euro per il 2024;

Considerato che le attività per i censimenti trovano copertura per 26,88 milioni nell'autorizzazione di spesa per l'anno 2024 di cui all'art. 1, comma 237, della citata legge n. 205 del 2017, e per 14,93 milioni a valere sull'utilizzo dell'avanzo accertato a consuntivo 2022;

Vista la nota DIPE n. 3846 del 31 marzo 2025, con cui il Dipartimento ha richiesto chiarimenti all'ISTAT e in particolare di fornire elementi in merito alla copertura delle spese per l'annualità 2024 e di garantire che l'attuazione del PSN 2023-2025 - Aggiornamento 2024-2025 non comporti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Considerato che l'ISTAT aveva già segnalato all'interno del documento «Stima dei costi previsti per il 2024» un aumento del *budget* complessivo dell'ente che «dal 2023 al 2024, aumenta da 265.903.911 a 282.561.028 euro) ...» (pag.7) senza però specifiche indicazioni e che con la nota acquisita al prot. DIPE n. 4733 del 22 aprile 2025 l'ISTAT ha elencato le fonti di copertura utilizzate, ovverosia 274.977.747 euro per «Valore della produzione», 2.000 euro per «Proventi finanziari» e 7.581.280 euro per «Riserve patrimoniali vincolate», per un totale pari a 282.561.027 euro corrispondente al *budget* già menzionato dall'ISTAT;

Considerato che l'ISTAT, con la citata nota acquisita al prot. DIPE n. 4733 del 22 aprile 2025, ha inoltre precisato che «Con riferimento alla copertura dei costi derivanti dalle attività dell'Istat incluse nel Programma statistico nazionale 2023-2025 - Aggiornamento 2024-2025, si evidenzia che l'Istat ha fatto ricorso esclusivamente a risorse proprie, e comunque già autorizzate, senza determinare nessun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.»;

Considerato quindi che l'attuazione del PSN 2023-2025 - Aggiornamento 2024-2025, non comporta, pertanto, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di cui alla delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, «In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso»;

Considerata l'urgenza di accelerare l'iter di perfezionamento della delibera, e considerato che il testo della stessa è stato condiviso con il MEF, e che le verifiche

di finanza pubblica, di cui all'art. 5, comma 7, del regolamento del CIPESS, sono espresse positivamente nella citata nota congiunta;

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla osta sull'ulteriore corso della presente delibera e che pertanto la stessa viene sottoposta direttamente in seduta alla firma del Segretario e del Presidente per il successivo, tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del CIPESS, e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota posta a base dell'odierna seduta predisposta congiuntamente dal DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze contenente le valutazioni istruttorie in merito alla presente delibera;

Considerato il dibattito svolto durante l'odierna seduta di questo Comitato;

Su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica;

Delibera:

1. È approvato il Programma statistico nazionale 2023-2025 - Aggiornamento 2024-2025.
2. Si invita l'amministrazione proponente a implementare le misure necessarie per ottimizzare i processi e le tempistiche di approvazione del PSN, tenendo conto delle osservazioni e delle raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti, dalla CU, dalla COGIS e dal Garante per la protezione dei dati personali, al fine di rafforzare la natura pianificatoria e autorizzatoria del Programma e garantire la sua massima efficacia.
3. L'attuazione del Programma di cui al punto 1, la cui esecuzione, resta, dal punto di vista finanziario, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il Vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1185

25A04267

